

AVV. CICERO

ORIGINALE

ATTO STRAGIUDIZIALE DI RICHIESTA E DIFFIDA

all'Ingegnere Capo del Genio Civile di Catania;

e per conoscenza, per quanto di loro rispettiva, eventuale,
competenza:

all'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici;

all'Assessore Regionale del Territorio e Ambiente;

alla Procura della Repubblica di Palermo;

alla Procura della Repubblica di Catania.

I sottoscritti Sig.ri: Corsaro Alfredo nato a Paternò il 18.6.1948;
Ligresti Maria Grazia nata a Paternò il 25.9.1945; Liotta Santo nato a
Paternò l'11.11.1951; Maurici Salvatore nato a Paternò il 9.7.1964;
Milazzo Gioachino nato a Paternò il 5.9.1932; Pappalardo Giuseppe
nato a Paternò il 2.3.1948; Scandura Francesco nato a Paternò il
18.8.1949 e Tomasello Antonino nato a Paternò il 29.10.1945, anche
quali rappresentanti dei Comitati civici ed associazioni costituiti dai
cittadini di Paternò avverso l'insediamento del termovalorizzatore per
l'incenerimento dei rifiuti, con annessa discarica, così come
illegittimamente localizzato nel territorio comunale; tutti
congiuntamente assistiti dall'Avv. Giuseppe Cicero presso il cui
studio, ai fini di quest'atto, sono elett.te dom.ti in Catania via G.
Leopardi n. 63.

06562

2.58
2.25

4.83
0.22

5.05
11 FEB 2005

PREMESSO

- Che con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio ed Ambiente n. 298/41 del 4 luglio 2000 è stato adottato il **PAI - Piano straordinario per l'Assetto Idrogeologico** con il quale sono state individuate le prime zone del territorio regionale soggette a rischio "elevato" o "molto elevato" di dissesto idrogeologico, specificamente suddivise in aree franose ed **aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione;**

- Che con Decreto Assessorato Territorio e Ambiente n. 552/DTA/20 del 20 ottobre 2000, successivo di tre mesi a quello che precede, in conformità alla Delibera di Giunta Regionale n. 245 del 14 settembre dello stesso anno, veniva disposto di procedere **all'aggiornamento del Piano** di cui sopra, con ciò esplicitando che le aree inserite nel medesimo, essendo il risultato di una mera analisi iniziale, andavano senz'altro integrate.

- Che, di conseguenza, il medesimo Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente diramava la Circolare prot. 57596 del 22 novembre 2000 mediante la quale impartiva – in primis agli Uffici del Genio Civile - precise disposizioni affinché **“SULLA BASE DI STUDI, RICERCHE E INFORMAZIONI DI MAGGIOR DETTAGLIO, IL PIANO VENISSE AGGIORNATO CON LE SITUAZIONI DI DISSESTO LOCALE DIVERSE DA QUELLE**

GIÀ RAPPRESENTATE". Precisando altresì che **"NEL FAR CIÒ SI DOVRÀ ANCHE TENERE CONTO DELLE SEGNALAZIONI DI FENOMENI DERIVANTI DA SCHEDE DI CENSIMENTO... NONCHÉ DI STUDI GIÀ COMPIUTI E DISPONIBILI".**

- Che il **CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche** (tramite l'*IRPI - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica* ed il *GNDCI - Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche*) gestisce il **SICI - Sistema Informativo sulle Catastrofi Idrogeologiche** a mezzo del quale fornisce dati ed informazioni sul dissesto idrogeologico ed in particolare su frane ed inondazioni avvenute in Italia.

- Che nell'ambito di tale attività (effettuata su specifica commissione del Ministro della Protezione Civile, con lo scopo di realizzare un censimento delle aree storicamente vulnerate da calamità geologiche ed idrauliche) il Sistema informativo ha elaborato l'Archivio del progetto speciale **"AVI - Aree Vulnerate idrogeologicamente"** contenente un ragguardevole numero di records relativi a pubblicazioni scientifiche, rapporti tecnici e d'evento ed a fonti cronachistiche.

- Che nella Sezione **"Piene"** di detto archivio del CNR risulta censita numerose volte, in quanto vulnerata da esondazioni, la zona di

Paternò, con specifico riferimento a quella contigua al tratto del fiume Simeto denominato "PIETRALUNGA", DISTANTE SOLO POCHE DECINE DI METRI DAL SITO OVE DOVREBBERO SORGERE IL TERMOVALORIZZATORE E L'ANNESSA DISCARICA.

Nonché, anch'essa varie volte, la zona di Biancavilla - limitrofa alla precedente di Paternò - denominata "C.da Padornello" e "presso il ponte stradale sul fiume Simeto", anche questa a pochissima distanza dal sito in argomento, ed anzi, ancor più pericolosamente, posta a monte rispetto alla prima.

- Che in particolare, sempre secondo le schede del CNR, i più imponenti di tali eventi di piena risultano essersi verificati, a causa di determinate condizioni meteoclimatiche, alle date del **20 ottobre 1994**, del **22 dicembre 1976**, del **23 gennaio 1946**, del **2 dicembre 1933**, del **2 dicembre 1927** (oltre ad altri ancora registrati nel 1992, nel 1972/3 e nel 1951). E che l'indice di probabilità assegnato per una eventuale ricomparsa degli stessi nel medesimo sito sembrerebbe essere dello 0,41 nei 5 anni a venire, dello 0,65 nel prossimo decennio e dello 0,93 nel corso dei prossimi quindici anni. Mentre l'indice di probabilità di un fenomeno congiunto di piena/frana sarebbe, rispettivamente, nella stessa zona e per le medesime proiezioni temporali di cui sopra, dello 0,49, dello 0,74 e dello 0,96.

* * *

Tutto ciò premesso e ritenuto, i sottoscritti

RICHIEDONO DI CONOSCERE

- se la zona in argomento è stata ritenuta area potenzialmente soggetta a fenomeni di esondazione e quindi come tale inserita nell'Aggiornamento del Piano straordinario per l'assetto idrogeologico effettuato con D.A. Territorio Ambiente n. 543 del 25 luglio 2002.

- In caso negativo, i motivi a mente dei quali codesto Ufficio, fino ad oggi, non avrebbe ritenuto di attivare le procedure per procedersi in tal senso.

- E se comunque - anche a prescindere dal non ancora avvenuto inserimento del sito nell'elencazione ufficiale della Regione Siciliana - in sede di Conferenza dei Servizi per il rilascio delle autorizzazioni di legge al progetto di termovalorizzatore per cui si discute codesto Ufficio abbia o meno rappresentato l'esistenza delle innegabili emergenze fattuali di rischio idrogeologico di cui sopra s'è detto.

- E se abbia o meno rappresentato che per il combinato disposto dell'art. 9 del D.L.vo n. 36 del 13 gennaio 2003 e del p. 2.1 dell'Allegato 1 al medesimo, anche al fine di scongiurare rischi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, è vietata espressamente la costruzione di discariche ed impianti di

trattamento dei rifiuti, specie se pericolosi, in aree esondabili, instabili e alluvionali nonché in prossimità di corsi d'acqua importanti, in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni dell'alveo fluviale, potrebbero compromettere l'integrità degli impianti e delle opere connesse; imponendosi, a tal fine, una verifica del "tempo di ritorno di piena" almeno nei precedenti 200 anni.

Nel contempo, nell'eventualità, effettuando fin da ora formale

DIFFIDA

affinché, in ragione delle circostanze e notizie tutte di cui sopra - che, attesa la provenienza dal massimo istituto nazionale di ricerca, non possono di certo revocarsi in dubbio - il responsabile dell'Ufficio del Genio Civile di Catania apra immediatamente formale procedimento amministrativo finalizzato ad ottenere dal competente Assessorato Regionale l'inserimento delle zone in argomento tra quelle a rischio di dissesto idrogeologico, con tutti gli effetti che ne conseguono anche in termini di vincoli e divieti alla realizzazione di insediamenti civili e industriali.

Nel contempo - e fino alla definizione di detto procedimento - astenendosi dal rilasciare, sotto qualsiasi forma, alcun parere favorevole e/o autorizzazione e/o nulla osta e/o quant'altro liberatorio al progetto per la realizzazione del termovalorizzatore per

l'incenerimento dei rifiuti con annessa scarica da sorgere in Paternò.

**Revocando e/o annullando e/o sospendendo eventuali pareri
positivi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e/o quant'altro, già
eventualmente resi in qualsivoglia sede.**

Paternò, 8 febbraio 2005.

Claudio Alfano
Giuseppe Maria Ligresti
Luigi...
Salvatore Mearini
Michele...
...
...

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, certifico io sottoscritto di avere notificato
il presente atto all'Ing. Ragusa Salvatore Gabriele,
Capo dell' **UFFICIO DEL GENIO CIVILE** di Catania, dom.to per
la funzione presso l'Ufficio medesimo in **CATANIA, VIA LAGO DI
NICITO n. 89**, ivi consegnandone copia conforme all'originale a
mani de

A MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
A RICEVERE LE NOTIFICHE SIGNOR

Ing. Salvatore Ragusa

5 14.2.2005

AVV. SALVATORE ASERO MILAZZO
CASSAZIONISTA
PIAZZA DELLA POSTA, 9
95047 - PATERNO' (CT)
TEL./FAX 095.622210
E-MAIL: aseromilazzo@katamail.com

ULTIMO GIORNO
6.06.05

Avv. Salvatore Asero Milazzo

AVV. GIUSEPPE CICERO
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via G. Leopardi, 63 - 95127 CATANIA
Tel. 095 38 38 37

Ric. 1557/05

ORIGINALI
URGENTI
12.8.05
Mlle

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
PER LA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA
14 SET. 2005
ARRIVO
SICILIA
CATANIA
RICORSO



della associazione LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE
SICILIANO, C.F. 97009910825, in persona del suo Presidente e Legale
rapp.te, Arch. Domenico Fontana, nato ad Agrigento il 30 novembre 1967,
con sede in Palermo, Via Agrigento 67, rappresentata e difesa
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Nicola Giudice, Giuseppe
Cicero e Salvatore Asero Milazzo ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest'ultimo in Catania, via Vecchia Ognina 142/B, per mandato a
margine al presente ricorso,

DECRETI
24 AGO 2005
33570

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE- COMMISSARIO DELEGATO PER
L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE NELLA
REGIONE SICILIANA in persona del Presidente della Regione Siciliana
pro tempore, con sede in Palermo via Catania, 2 e dom.to ope legis presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania, via Ognina

E NEI CONFRONTI

della "SICIL POWER S.P.A.", con sede legale in ad Adrano (Ct) zona
industriale, S.S. 121, Km 39,2 in persona del legale rappresentante pro
tempore;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'ORDINANZA COMMISSARIALE del 1 marzo

Nominino miei pr-
tori e difensori
mandato di rappre-
mi e difendere
congiuntamente
disgiuntamente g
Nicola Giudice, C
Cicero e Salvator
Milazzo ed elegg-
cilio presso lo s
quest'ultimo in
via Vecchia
142/B.

Verdina superior


18,50
7,37
25,91
0,77

26,69
13,85
20,49


18,39

3.87
9.11
5.94
24 AGO 2005

33577



005, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 15 dell' 8 aprile 2005 , con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha: 1) espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla società Sicil Power, 2) approvato il progetto presentato dalla detta società relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzazione della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata - Sistema Messina - Catania 3) autorizza la società alla realizzazione di un polo impiantistico localizzato nel comune di Paternò, contrada Cannizzola come indicato all'art. 2 ordinanza; 4) autorizzato la medesima alla realizzazione degli impianti meglio indicati all'art. 2 dell'ordinanza impugnata ; 4) autorizzato la società alla gestione degli impianti suddetti: *nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e connesso., ivi compresa la valutazione di impatto ambientale parere n. 591 del 10/06/2004 e l'avviso di annuncio di richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale pubblicato sul giornale di Sicilia del 23/03/2004.*



FATTO

Con istanza del 9 giugno 2003, assunta al protocollo dell'amministrazione resistente il 10 giugno 2003, la società D.G.I. Daneco Gestioni Impianti s.p.a., mandataria dell'associazione temporanea di imprese D.G.I. Daneco Gestione Impianti S.p.a.; Waste Italia s.p.a., Siemens S.p.a., Technip Italy s.p.a., DB Group s.p.a., l' Altecoen s.r.l., successivamente costituitasi in società progetto denominata Sicil Power s.p.a. chiedeva, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, l'approvazione del progetto relativo al sistema di gestione integrato, per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della

raccolta differenziata, l'autorizzazione alla realizzazione del sistema stesso e l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero, da svolgersi negli impianti che compongono il sistema integrato denominato "Sistema Messina - Catania", tra i quali l'impianto di termovalorizzazione localizzato nel comune di Paternò.


Tra il 31 luglio e il 1 agosto 2003 si tenevano le conferenze di servizio convocate ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 22/97, nel corso delle quali venivano richiesti chiarimenti ed integrazioni.

Con nota del 15.03.2004 la Sicil Power trasmetteva il progetto e lo studio di impatto ambientale, relativi al polo impiantistico localizzato nel Comune di Paternò (CT) costituito da un impianto di termovalorizzazione, un impianto di selezione e biostabilizzazione e una discarica di servizio per rifiuti non pericolosi e ad altri impianti come meglio specificati nell'impugnata ordinanza, siti nei comuni di Caronia (Me), Rometta (Me), Messina, Calatabiano (Ct), Catania località Pantano D'Arcei.

Successivamente in data 24/03/2004, prot. Uff. del Commissario n. 16076 del 22/06/2004, la Società trasmetteva un progetto "definitivo" e lo studio di impatto ambientale aggiornati sulla base delle osservazioni dettate nel corso della prima tornata di conferenze.

Senonchè con nota del 15.03.2004 prot. 5367/A2, il Commissario delegato richiedeva la pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sulla base del primo progetto.

Con nota datata 16.4.2004 la Legambiente - Comitato Regionale Siciliano - inviava al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6. c.9 della legge 349/86,




proprie osservazioni e proposte sulla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla ditta Sicil Power s.p.a. per la realizzazione del "Sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata prodotta nei comuni della regione siciliana" per gli Ambiti Territoriali Ottimali ME1, ME2 (oggi ME2 e ME5), ME3, ME4, CT1, CT2 e CT3, chiedendo formalmente che nel giudizio di compatibilità venissero considerate le osservazioni presentate e che su di esse ci si pronunciasse singolarmente.

Con nota Racc. n. 12430721644 - 6 del 21/04/04 migliaia di cittadini di Paterno' facevano pervenire ulteriori osservazioni al Ministero suddetto.

Con nota prot. n. Gab/2004/6534/B09 del 5 luglio 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmetteva ai sensi del comma 4, art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23 gennaio 2004, **il parere favorevole con prescrizioni n. 591 del 10 giugno 2004, reso dalla Commissione per la valutazione di impatto ambientale** e la relazione generale concernente il sistema integrato ivi contenuta.

Con nota n. 116/AA7sp0 del 24 marzo 2004 acquisita in data 22 luglio 2004 ,prot. 16076 dall'Ufficio commissariale la Sicil Power reiterava la precedente istanza, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, prevedendo un nuovo assetto impiantistico.

Tra il 28 luglio ed il 30 agosto 2004 venivano espletate le conferenze dei servizi, relative al nuovo assetto impiantistico, ed, in particolare, il 30 agosto 2004 veniva espletata la conferenza dei servizi relativamente all'impianto di termovalorizzazione di Paterno', *nella quale il Comune di Paterno', nella persona del Sindaco, si dichiarava contrario al termovalorizzatore, come da*

 pronunciamiento del Consiglio Comunale, che si era fatto interprete della volontà popolare.

Il 1° marzo 2005 il Commissario emanava l'ordinanza oggi impugnata e pubblicata sulla G.U.R.S. l' 8.4.2005, n. 15.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I

Violazione dell'art. 2 L.R. 27/12/1978 n. 71, dell'art. 9 D. Lvo 36/2003.

Violazione dell'art. 19 D. Lvo 5/1997. Irragionevolezza della scelta del sito.


Eccesso di potere dei provvedimenti impugnati per insufficienza, inadeguata ed erronea rappresentazione della realtà e degli atti presupposti.

Difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 L. 241/90.

L'art. 2 L.R. 71/1978, com. 5°, statuisce che "nella formazione di strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigui o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative.

Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate".

L'art. 9 D. Lvo 36/2003, che disciplina la localizzazione degli impianti per rifiuti pericolosi e non, prescrive, tra l'altro, che per ciascuno sito di localizzazione dell'impianto devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione alla collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche



dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento CEE n. 2092/91 e alla presenza di rilevanti beni storici, artistici e archeologici.

Il Decreto Lvo Ronchi, all'art. 19, dispone testualmente che "le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali".

I provvedimenti impugnati violano tutte le disposizioni citate, avendo autorizzato l'allocazione di un impianto di termovalorizzatore con annessa discarica in zona agricola, che ospita colture specializzate e colture praticate con tecniche biologiche, ove sono presenti pregiate varietà di agrumi, olivo e fichidindia e ove operano aziende agrituristiche e aziende agricole specializzate in coltivazioni biologiche e nella produzione di olio, provvisto del marchio D.O.P. "Monte Etna", che verrebbero pregiudicate in maniera irrimediabile dall'impianto autorizzato.

Né può essere sottaciuto il fatto – di per sé di grande rilievo per lo sviluppo futuro del territorio paternese e dell'hinterland – che la zona scelta come sito dell'impianto ricade all'interno del sito di interesse comunitario (S.I.C.) "contrada Valanghe" ITA 060015 – volto alla tutela naturalistica di interessanti formazioni vegetali tipiche di aree calanchive – e nelle immediate vicinanze del S.I.C. "Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto" ITA 070025, finalizzato alla conservazione degli ambienti acquatici e ripariali di un tratto di basso corso del fiume Simeto, tratto che si caratterizza per l'estremo interesse naturalistico derivante dalla presenza di estesi boschi ripari, ampi greti naturali e di una ricca avifauna stanziale e migratoria.

Grande rilievo ha, inoltre, il fatto – assolutamente trascurato dall'Amministrazione – che l'area in cui ricade l'impianto autorizzato fa parte di

1 comprensorio in cui numerosissime sono le testimonianze archeologiche ed i
gni di una interessante attività antropica di rilevante valore sotto il profilo
storico e naturale.

trattasi, infatti, di una importante zona archeologica dell'età del bronzo e
del ferro dove sono stati eseguiti già numerosi scavi da parte della
 Soprintendenza ai beni culturali e ambientali ed è stato rinvenuto, tra l'altro,
un prezioso Ponte di età romana.

Lo sito in questione è stato già oggetto, per la rilevanza storica e culturale che
presenta, di finanziamento da parte della CEE (vedasi lo studio di fattibilità
di un itinerario turistico, culturale ed ambientale del Simeto-Etna) sulla base
del quale il Comune di Paternò e gli altri Comuni dell'hinterland
partecipano al bando pubblico di cui alla Misura 2.2. azione "D" del P.O.R.
Sicilia.

Da tutto ciò appare manifesta e di palmare evidenza la irragionevolezza del
sito scelto in ispregio alle chiare disposizioni di legge, sopra specificate, che
pongono come obiettivo primario la tutela delle zone agricole, come quella
in esame, ove insistono colture specializzate e prodotti definiti ad indicazione
geografica e a denominazione di origine protetta e prodotti che si ottengono
con tecniche di agricoltura biologica, nonché delle zone che ospitano la
presenza di rilevanti beni storici, artistici e archeologici.

Il D. Lvo Ronchi dispone che le Regioni privilegiano la realizzazione di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali; la legge
Regionale 71/1978 vieta, salve motivate eccezioni, il cambio di destinazione
di aree agricole destinate a colture specializzate; il D. Lvo 36/2003 vieta la
realizzazione di impianti per rifiuti pericolosi e non in zone che ospitano

colture specializzate e biologiche e ove si producono prodotti a denominazione di origine protetta.


I provvedimenti impugnati non hanno assolutamente tenuto conto di quanto disposto dalle leggi suddette e hanno autorizzato, invece, impianti industriali inquinanti, in zone agricole, ove insistono colture specializzate, biologiche, con prodotti a denominazione di origine protetta e in zona di grande pregio paesaggistico e ambientale, oggetto di due S.I.C. comunitari e sede di interessanti reperti archeologici di grande pregio culturale e storico.

Il tutto senza tenere conto che a pochi chilometri da Paterno' vi è la zona industriale di Catania, ove gli impianti avrebbero potuto eventualmente essere autorizzati in perfetta armonia con le disposizioni di legge e senza fare violenza ad un ambiente, come quello di c.da Cannizzola di Paterno', che ha, invece, tutt'altra vocazione e destinazione.

L'art. 27 del D. Lvo 5/1997 sancisce che l'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale.

Il potere di variante, però, deve essere esercitato dall'Amministrazione con motivazione logica e ragionevole che dia conto del perché della scelta eccezionale e delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere superabili i divieti stabiliti dalla legge per le zone protette.

Nel caso in specie i provvedimenti impugnati sono assolutamente privi di motivazione e non esplicitano le ragioni che sottendono la scelta di una zona agricola con colture specializzate e con presenza di prodotti a denominazione di origine protetta e di preziosi reperti archeologici per un insediamento di tipo industriale inquinante per il quale il Decreto Ronchi dispone l'allocazione in zone industriali.



I provvedimenti impugnati non presentano motivazione alcuna sotto tale profilo.


L'illegittimità dei provvedimenti impugnati è, quindi, manifesta non solo sotto il profilo della violazione di legge, ma anche sotto il profilo del difetto di motivazione e del vizio di eccesso di potere rilevabile nel fatto che i provvedimenti risultano basati su una inadeguata, insufficiente, lacunosa conoscenza della realtà e su atti presupposti erroneamente interpretati.

II

Violazione dell'art. 27 D.lvo 5 febbraio 1997 n. 22. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi generali posti dagli artt 4 e 5 D.lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e succ. modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio.

L'impugnato provvedimento è illegittimo per violazione dell'art. 27 D.lvo n. 22/97. Tale norma prevede, disciplinandola, la procedura di autorizzazione per la realizzazione di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti, in particolare al primo comma dispone che i soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda “allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica”.

Orbene l'iter procedimentale richiamato nelle sue premesse dall'impugnato atto esclude che la società abbia presentato un progetto definitivo che sia stato valutato con tutti gli elementi relativi alla compatibilità con le esigenze




ambientali e territoriali, come richiede la procedura. Infatti, la D.G.I. Daneco Gestioni Impianti s.p.a. (ora Sicil Power) in data 10 giugno 2003 presentava un progetto, relativo al sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, *richiedendo* l'autorizzazione alla realizzazione del sistema stesso e l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero, da svolgersi negli impianti che compongono il sistema integrato denominato "Sistema Messina - Catania".

Tale progetto veniva ritenuto, nelle conferenze di servizio dell'agosto 2003, *carente e perciò bisognevole* di integrazioni e chiarimenti.

La società in data 24 marzo 2004, protocollo ufficio del commissario n. 16076 del 22.6.2004, trasmetteva un progetto "definitivo" e lo studio di impatto ambientale aggiornati sulla base delle osservazioni dettate nel corso di questa prima tornata di conferenze, ma nella precedente data 15 marzo 2004 il Commissario aveva inviato il primo progetto (quello del 10/06/2003) per la richiesta di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente, il quale si pronunciava su tale progetto (non anche sul secondo del 24/03/2004 mai trasmesso) in data 10 giugno 2004 con parere con prescrizioni n. 591.


Chiarimenti ed integrazioni venivano trasmessi solamente nel luglio 2004 (dopo che il parere di valutazione di impatto ambientale era stato espresso) dalla Società proponente la quale reiterava l'istanza, ai sensi dell'art. 27 e 28 d.lvo n. 22/97, nel successivo 22 luglio 2004 e in riferimento al nuovo assetto impiantistico.



Orbene la presentazione di tali chiarimenti ed integrazioni avrebbe richiesto una nuova valutazione di impatto ambientale, diretta a ponderare l'effettiva incidenza dell'opera sull'assetto complessivo del territorio, essendo stati apportate varianti all'originario progetto di discarica (Cons. Stato, sez. V, 30/10/2003, n.6759), mentre nessuna nuova valutazione di impatto ambientale vi è stata nonostante le varianti presentate all'originario progetto.

Ancora, il quinto comma dell'art. 27 D.lvo n. 22/97 è univoco nel richiedere una previa e conforme valutazione della conferenza dei servizi al fine di legittimare un provvedimento di approvazione di un progetto di notevole importanza sotto il profilo ambientale ed anche urbanistico (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 12/10/2002, n.5517) , ma dai pareri riportati dalle autorità nelle conferenze di servizio del 2003 e 2004, cui si fa riferimento a richieste di chiarimento, integrazioni, prescrizioni, non si può certo ritenere che l'Ufficio del Commissario abbia valutato correttamente i pareri espressi dai vari enti, che avrebbero dovuto essere sentiti nuovamente in ordine alle integrazioni progettuali e alle varianti presentati.

Lo stesso art. 27, c. 5 va, inoltre, interpretato anche alla luce della **Sentenza della Corte Costituzionale 7-19 marzo 1996, n. 72**, che ha assicurato massima tutela ai comuni interessati nell'ambito delle procedure di approvazione dei progetti di discariche di rifiuti, affermando che " la conferenza di servizi" -prevista dalla normativa statale costituisce un "metodo" che caratterizza l'istruttoria sui progetti, pur non modificando le competenze in ordine ai singoli atti del procedimento (si veda anche la



modifica del titolo V della Costituzione). E i comuni interessati, vedi quello di Paternò per il termovalorizzatore, hanno espresso parere sfavorevole.

Il progetto, gli impianti e la gestione degli stessi approvati ed autorizzati dall'impugnato provvedimento non sono stati sottoposti alla procedura Via e comunque è viziata la procedura seguita dalla struttura commissariale che ha perseguito la sua scelta degli inceneritori come unico sistema di smaltimento dei rifiuti violando i principi dell'ordinamento con inversione dei tempi della pianificazione, iniziando da una tecnologia, l'incenerimento del rifiuto non trattato, che introduce maggiori rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini invece di procedere attraverso le fasi della raccolta differenziata- CDR ed infine termovalorizzazione, che consentirebbero di uscire dall'emergenza come previsto dagli artt. 4 e 5 D.lvo n.22/97 (Tar Veneto 19 gennaio 2002 n. 131, Corte di Giustizia Europea causa C- 203/1996);

III

Violazione comma 4 art. 2 ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 23.1.2004 in riferimento all' art. 6 l. 8 luglio 1986 n. 349 e art. 7 DPCM 27 dicembre 1988 e art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L'art. 2 comma 4 OPCM dispone che il Commissario per l'Emergenza Rifiuti in Sicilia - per la valutazione della compatibilità ambientale dei progetti relativi ai sistemi per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata da destinare agli impianti di termovalorizzazione, - si avvalga, in deroga agli artt. 1 del DPR 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, 1 e 6 c. 2 DPR n. 377/1988 e




succ. mod. ed integr. e 91 l.r. 3 maggio 2001 n. 6 , della Commissione di cui all'art. 18, c. 5 della legge n. 67/1988.

Orbene la deroga prevista dalla ordinanza n. 3334/2004 non esclude l'obbligo di assicurare nella procedura di V.I.A. i requisiti di trasparenza del procedimento e degli atti successivi. Il provvedimento impugnato non fa alcuna menzione delle osservazioni presentate con nota datata 16.4.2004 dalla Legambiente - Comitato Regionale Siciliano, che avrebbero dovuto essere confutate singolarmente nel giudizio di compatibilità come quelle presentate dalle associazioni (nota WWF 21/04/2004), dai cittadini *di Paterno' con nota Racc. 12430721644 - 6 del 21/04/2004* e dalle amministrazioni locali. Infatti tali tipi di ordinanza, che derivano dall'applicazione dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, hanno precisi limiti costituzionali e devono comunque rispettare i principi generali dell'ordinamento (cfr. Cons. Stato, IV, 19 aprile 2000, n. 2361, Cons. Stato V n. 6809 e 6280 del 2002).

IV

Violazione e falsa applicazione direttive 85/337/CE - 92/43/CEE e 79/409/CEE. e del DPR 357/1997 - - art. 6 l. 8 luglio 1986. n. 349 - d.p.c.m. 27 dicembre 1988 - d.p.r. 12 aprile 1996 - Violazione l. 16 marzo 2001, n. 108. *Illegittimità dell'avviso al pubblico, relativo all'annuncio di richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, pubblicato nel giornale di Sicilia del 23/03/2004.*

Violazione dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa



La procedura di VIA garantisce l'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza, che, sulla base delle norme comunitarie e nazionali, dovrebbero caratterizzare l'attività amministrativa in generale e in materia ambientale in particolare.

La rilevanza della pubblicità della procedura in esame è, ancora una volta, dimostrata dalla relazione della Commissione, più volte citata. Vale la pena ricordare che proprio le ricordate esigenze di pubblicità hanno portato all'approvazione della direttiva 2003/35 del Parlamento e del Consiglio del 26 maggio 2003 sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale a modifica delle direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

Questa direttiva rafforza il principio già presente nell'ordinamento comunitario, per il quale la partecipazione del pubblico è elemento essenziale dei procedimenti in materia ambientale.

La detta direttiva segue la sottoscrizione da parte della Comunità della convenzione di Arhus, in data 25 giugno 1998; convenzione che aveva la specifica finalità di assicurare la partecipazione del pubblico alle decisioni in materia ambientale.

Anche la Repubblica Italiana ha sottoscritto la detta Convenzione. Non solo. La ha anche ratificata e vi ha dato piena esecuzione con la legge 16 marzo 2001, n. 108.

Sicché, i principi di trasparenza e partecipazione del pubblico alle decisioni ambientali trovano oggi un riconoscimento ancor più forte che in precedenza.



Ciò non di meno questi principi - già ampiamente riconosciuti dalla normativa comunitaria - sono stati palesemente ignorati e violati.

Si badi bene, la censura non ha valore meramente formale.

Infatti, l'articolo 5 della direttiva 85/337/CEE come succ. mod. disciplina le informazioni che devono essere rese pubbliche riguardanti i progetti; l'art. 6 aggiunge, poi, il diritto per i cittadini a partecipare e presentare osservazioni nei confronti del progetto e degli impatti: **“gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione”**; l'articolo 8 stabilisce ancora che le osservazioni presentate debbano essere prese in considerazione nella fase di approvazione del progetto: “i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione”.

Il diritto dei cittadini a partecipare ai procedimenti amministrativi che riguardano la materia ambientale risulta sancito anche dalla legge nazionale 349/86, che regola, appunto, le modalità di partecipazione dei singoli cittadini a tali procedimenti.

Orbene, tale diritto risulta essere stato leso dall'avviso pubblicato, ad istanza della SICIL Power, sul giornale di Sicilia del 23/03/2004, con il quale veniva annunciata la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.

In detto avviso, infatti, si invitava chiunque avesse interesse a presentare, in forma scritta, osservazioni, mentre la legge 349 del 8 luglio 1986, art. 6 com.

9. sancisce il diritto alla presentazione delle osservazioni in favore di qualsiasi cittadino.

L'illegittimità dell'avviso sopra specificato emerge, inoltre, sotto il profilo che, diversamente da quanto richiesto dall'art. 6, com. 3 della legge 349/86, nessuna comunicazione è stata data al pubblico mediante idonea pubblicazione circa la trasmissione del progetto di che trattasi al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, deducendosi da ciò che nessun progetto è stato trasmesso al Ministero dei Beni Culturali in violazione a quanto previsto dall'art. 6 dalla legge 349/86.

I principi e le disposizioni in materia di partecipazione e trasparenza in sede di procedimento sono stati, pertanto, palesemente violati.

V

Violazione dell'art. 27 D. Lvo 05/02/1997 n. 22 con riferimento all'art. 3 bis D.L. 31/08/1987 n. 361 convertito dalla legge 29/10/1987 n. 441. che disciplina le funzioni e l'organizzazione della conferenza dei servizi.

Eccesso di potere per mancata valutazione e considerazione di interessi rilevanti coinvolti dai provvedimenti impugnati, e sui quali i provvedimenti finali hanno inciso in maniera rilevante.

Il D. Lvo Ronchi dispone che non possono essere autorizzati impianti di recupero di rifiuti pericolosi e non, di cui all'art. 27, e le operazioni di recupero, di cui al successivo art. 28, senza indire una conferenza dei servizi nella quale convocare e sentire i responsabili degli "Uffici Regionali Competenti" e i rappresentanti "degli enti locali interessati".

"Gli enti locali interessati" – secondo la Giurisprudenza pacifica dei Tribunali Amministrativi Regionali – sono quelli i cui interessi vengono

coinvolti dalla decisione della Regione (nel caso nostro del Commissario per l'emergenza rifiuti) e, quindi, non solo quelli nel cui territorio deve essere ubicato l'impianto, ma anche quelli la cui popolazione potrebbe subire danni dall'attuazione delle scelte delle aree interessate (TAR Lombardia, Brescia, 19/09/2000 n. 696).

Tra questi certamente occorre annoverare i Comuni limitrofi.

Orbene, nel caso in specie, fatta eccezione per il Comune di Paterno', nel cui territorio è insediato l'impianto, nessun altro Comune interessato è stato convocato per le varie conferenze dei servizi svoltesi.

E' così sono rimasti fuori dalle conferenze per es. i Comuni di Centuripe e S. Maria di Licodia che, essendo al confine con l'area interessata dall'attività di recupero dei rifiuti pericolosi, avevano ed hanno certamente interessi da tutelare.

Dal mancato invito dei suddetti enti a partecipare alle conferenze dei servizi svoltesi deriva la illegittimità dell'attività svolta dalle conferenze suddette non solo per violazione di legge ma anche per eccesso di potere, determinato dalla mancata valutazione e considerazione, in sede di conferenza, di interessi rilevanti di enti locali e delle relative popolazioni nei confronti delle quali il provvedimento finale ha inciso fortemente.

Com'è noto, la funzione della conferenza dei servizi è quella di costituire un momento di comparazione di interessi e di valutazione di essi ai fini di un'ampia istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale.

La partecipazione degli interessati è, dunque, indispensabile affinché si possa pervenire ad una istruttoria completa e ad una comparazione adeguata degli interessi di volta in volta coinvolti.



La mancata convocazione anche di uno solo degli enti interessati è idonea a viziare, quindi, l'intera attività della conferenza che non può procedere in mancanza di tutti i rappresentanti degli enti interessati ad una comparazione degli interessi coinvolti e pervenire a conclusioni adeguate.

Ciò rilevato, si osserva che, nel caso in specie, non sono stati convocati alcuni dei rappresentanti degli enti locali interessati (per es. Comune di Centuripe, Comune di S. Maria di Licodia).

L'omessa convocazione dei rappresentanti di tali Enti ha provocato in sede di conferenza dei servizi la mancata valutazione di elementi, circostanze e fatti che, ove rappresentati, avrebbero cambiato il risultato dell'istruttoria affidata alla conferenza.

La mancata convocazione di alcuni enti ha viziato, dunque, le conferenze dei servizi e l'intero procedimento che ha condotto ai provvedimenti finali impugnati.

VI

Violazione art. 2 , c. 4 OPCM n. 3334 del 23 gennaio 2004, art. 1 DPR 12 Aprile 1996 e succ. mod. e int., art. 1 e 6 , c. 2, DPCM n. 377/1988 e art. 91 l.r. 3 maggio 2001 n. 6. Eccesso di potere per carenza di motivazione.

In relazione alla stazione di trasferimento di Caronia, si osserva che il progetto relativo alla rilocalizzazione dell'impianto non è stato sottoposto a verifica di compatibilità ambientale, così come previsto dalla citata normativa. La mancata sottoposizione a Via, obbligatoria, non può essere esclusa, per la presunta significatività estensione, in quanto il parere deve essere espresso al sistema integrato di smaltimento trattamento e recupero energetico dei R.U. 3e deve tenere conto a) dei vincoli escludenti (aree individuate dagli artt. 2 e



3 DPR n. 357/97; aree collocate nelle zone di rispetto (art. 6 DPR 236/88), aree a distanza dai centri urbani (codice della strada); aree soggette a esondazioni; aree ricadenti in fasce di rispetto di cui alla l.r. n. 78/76; disposizioni di cui alla l.r. n. 71/78; b) vincoli da considerare: aree collocate entro le fasce di rispetto delle diverse infrastrutture, beni storici e vincoli paesistici e paesaggistici 8 art. 151 D. lvo n. 490/99; aree individuate a parco o riserva naturale a livello regionale, provinciale o comunale, piano di bonifica delle aree inquinate; linee guida del Piano Paesistico regionale D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999.

Orbene tutto questo è stato verificato con la nuova allocazione dell'impianto di trasfenza di Caronia? La nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. GAB/2004/11882/B09 del 27 dicembre 2004 conferma che la stazione non è stata sottoposta a Via .

VII

Violazione art.6 e 7 DPR 24 maggio 1988 n. 203. Violazione della direttiva 2000/76/CEE. Incompetenza per materia .

La struttura commissariale ha sempre richiesto, per tutti gli impianti che gestiscono rifiuti e che emettono inquinanti in atmosfera, l'autorizzazione ex art. 6 e 7 DPR n.203/88, che prevede per la costruzione di nuovi impianti l'autorizzazione regionale, *in via preventiva*, sentiti il comune o i comuni ove *gli stessi sono* localizzati. Invece per gli impianti previsti per il "Sistema Messina - Catania" la stessa struttura commissariale ha proceduto inspiegabilmente ad emanare le autorizzazioni ex art. 27 e 28 D.Lvo n.22/97, limitandosi a subordinare l'avvio degli impianti all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni gassose in atmosfera nel rispetto dei


limiti previsti e con le modalità di monitoraggio del D.M. n. 503 del 19 novembre 1997 e non anche dei limiti e delle modalità di monitoraggio più rigorosi e comprendenti altre sostanze di cui alla direttiva 2000/76/CEE.

Nelle premesse dell'impugnato provvedimento infatti vengono citati i pareri della Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Catania, che costituiscono atti endoprocedimentali finalizzati all'autorizzazione all'emissioni ex DPR 203/88 la cui competenza è dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, sentiti i comuni interessati.

La concessione dell'autorizzazione per i nuovi impianti prevista dagli art. 6 e 7 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 deve essere preventiva, infatti la legge non solo distingue nettamente la fase della "costruzione" da quella di "esercizio", ma esige che l'autorizzazione per entrambe queste fasi sia anticipata all'effettivo "inizio", onde assicurare un controllo di compatibilità ambientale serio. (Cfr. Cass.pen., III 13 febbraio 2000, Cass. pen., sez. IV, 15/06/1994)

VIII

Violazione di legge per inosservanza delle Direttive CEE nn. 79/409 e 92/43, nonché della legge di attuazione delle stesse. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione articolo 6 paragrafo 2 della Direttiva 92/43/CEE . Principio di prevenzione. Mancata Valutazione di Incidenza di cui all'allegato G del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni. Violazione Direttiva




79/409/CEE e art. 6 paragrafo 4 della Direttiva 92/43/CEE. Difetto assoluto di motivazione.

Il provvedimento impugnato ha rilevanza anche nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 5 del DPR 357/1997, mod. art. 6 dpr n. 120/2003 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche", il quale obbliga i proponenti di piani di settore a predisporre uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sui siti di interesse comunitario (S.I.C) e nelle zone di protezione speciale (Z.P.S) , tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.... lo stesso dicasi per interventi non direttamente connessi (c. 3 norma cit.); che (comma 8) "l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza ...".

L'art. 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) disciplina la gestione dei siti della Rete Natura 2000, tutelati in virtù della Direttiva Habitat e della direttiva 79/409/CEE sugli uccelli., la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità del continente europeo. Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono siti dedicati alla conservazione dell'avifauna e sono previste dall'art. 4 della direttiva Uccelli . Analogamente alle ZPS la direttiva Habitat prevede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) finalizzata alla tutela degli habitat e delle specie contenuti negli allegati I e II. Questi siti sono stati identificati dagli stati membri con una propria lista di Siti di Importanza Comunitaria(pSIC). Le Important Bird Area (IBA), individuate con l'inventario IBA europeo ,




sono aree alle quali si applicano le misure di tutela previste dalla Direttiva Uccelli come stabilito dalla Corte di Giustizia Europea (cfr.. **Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 dicembre 2000 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese, Inadempimento di uno Stato - Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale, Causa C-374/98; Corte di Giustizia Europea 11.7.1996 n. 44/1995 e 11.7.1999 n. 44/95 e C 378/01).**

Tra le opere previste dal Sistema Messina - Catania, l' impianto di termovalorizzazione di Paternò, impianto di selezione e biostabilizzazione di Pantano D'Arce, la stazione(Ct) di trasferimento di Rometta (Me), la stazione di trasferimento di Messina, la stazione di trasferimento di Caronia (Me), la stazione di trasferimento di Calatabiano , ricadono o interferiscono tutti in aree Psic/Zps e IBA di cui al D.M. 3 aprile 2000 G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, GURS n. 57 del 15 ottobre 2000
in particolare:

- A) L'impianto di termovalorizzazione ricade all'interno del pSIC cod. ITA 060015 **Contrada Valanghe**, habitat prioritario e limitrofo ad altri pSIC/ZPS
- 1) cod. ITA 070011 Poggio S.Maria; 2) Cod.ITA 070025 Tratto di Pietralunga del F.Simeto e potrebbe avere incidenza negativa anche su: 1) pSIC/ZPS cod.ITA 070001 Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga – anche ZPS e IBA; 2) pSIC cod ITA 060001 Lago Ogliastro; 3) pSIC cod ITA 060003 Lago di Pozzillo; 4) pSIC cod ITA 060007 Vallone di Piano della Corte; 5) pSIC cod ITA 060014 Monte Chiapparo; 6) pSIC cod. ITA 070024 Monte Arso.
- B) Impianto di selezione e biostabilizzazione di Pantano D'Arce (Catania), Confinante e/o ricadente_pSIC, ZPS cod. ITA 070001 e IBA cod. 1989 IT 137



Habitat prioritari "Foce del Simeto e Biviere di Lentini".

C) L'impianto Trasferenza di Rometta : parte del territorio di Rometta ricade nel pSIC/ZPS cod. ITA 030011 e quasi interamente nell' IBA cod. 1989 IT 128.


D) Stazione di trasfereza di Messina parte del territorio di Messina ricade nel pSIC/ZPS cod. ITA 030011 "Dorsale Curcuraci - Antennammare" ed interamente nell' IBA cod. 1989 IT 128 pSIC/ZPS cod. ITA 030011. Habitat prioritario .

E) Stazione di Trasferenza di Caronia (Messina) parte del territorio di Caronia ricade in diversi pSIC, e probabilmente anche nell'IBA cod. 1989 IT 129 possibili interferenze o ricadute su: pSIC cod. ITA 030015 - Valle del F. Caronia, Lago Zilio . Habitat prioritario, pSIC cod. ITA 030018 - Pizzo Michele . Habitat prioritario ; pSIC cod. ITA 030016 - Pizzo della Battaglia . Habitat prioritario.

F) Stazione di Trasferenza di Calatabiano: Confinante con pSIC cod. ITA 030036 "Riserva Naturale del fiume Alcantara" Habitat prioritari.

Le prescrizioni generali indicate nell'impugnato provvedimento sono del tutto generiche e insufficienti ad una corretta valutazione di incidenza come previsto dalla legge, ad esempio "*predisporre e sottoporre ad approvazione il piano di utilizzo degli invasi nel periodo transitorio e dei termovalorizzatori (...). Tale piano d'utilizzo deve tener conto delle condizioni di massima protezione e gestione ambientale degli stoccaggi (...)*".

Sono tutte prescrizioni inquietanti, stante la tipologia di opere e le ripercussioni che esse avrebbero sull'ambiente, anche a grandi distanze.





Senza volerle elencare tutte, si segnala anche la richiesta di "minimizzare i prelievi idrici degli impianti", quando, essi sorgono in massima parte in aree con scarsa risorsa idrica

Le prescrizioni contengono parti discutibili, relativamente alle aree ricadenti o limitrofe a pSIC/ZPS e IBA.


Neanche un cenno alle modifiche eventuali del microclima, della direzione dei venti, e del rischio che permane, di diffusione di polveri, particolato, fumi, gas che si spargerebbero comunque dal resto dell'impianto sul territorio circostante, anche a grandi distanze.

Non sono chiare le previsioni di eventuali interventi di mitigazioni, compensazioni o sistemi meno impattanti, come prevedono le citate direttive comunitarie.

Per concludere, nel provvedimento impugnato le prescrizioni previste non appaiono soddisfare con quanto prescritto nell'allegato G del sopraccitato DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni.

A ciò si aggiunga che per le opere previste invece esternamente ad aree SIC/ZPS e IBA, le prescrizioni previste non sembrano esaustive per quanto concerne gli effetti possibili/probabili/certi che gli impianti avrebbero su tali aree, sia in modo diretto (ricaduta di polveri, fumi, spargimento di biogas ecc.) che indiretto (prelievo di acque, inquinamento di acque, falde, pozzi, reticoli superficiali, rischio incidenti ecc.)

E' bastato che le opere previste fossero localizzate esternamente alle aree protette dalla UE, per non ritenere necessaria la redazione della Valutazione di Incidenza, limitandosi invece a descrizioni sommarie, generiche di queste aree, peraltro, solo per alcune di esse e non tutte.






E' utile ricordare che la giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenza del 20 marzo 2003, resa nella causa C-143/02, Corte di Giustizia Europea) e di legittimità (Tar Friuli Venezia-Giulia, 23 feb. 2002, n° 38, Tar Friuli Venezia Giulia n. 534/2001; .4.2002 n. 5520/02.) è unanime nel ribadire che l'applicazione rigorosa delle direttive 92/43 e 79/409 costituiscono obblighi inderogabile degli stati membri; e che la stessa direttiva 92/43 circoscrive le possibilità di deroga ai principi generali di tutela delle aree Sic e Zps a fattispecie del tutto eccezionali, infatti, come dispone il paragrafo 4° art. 6 direttiva "qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate".

La grande rilevanza che assume la tutela dei SIC e delle ZPS nell'ordinamento comunitario è, del resto, comprovata dal fatto che la Commissione Europea nel 2000 ha emanato le linee guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE.

Innanzitutto, la Commissione ha cura di avvertire che la direttiva deve essere interpretata nell'ottica del principio di precauzione, nel senso che, pur se non vi sia certezza in ordine al possibile danno per i SIC e le ZPS, ma solo dubbio, devono essere attuate le cautele previste nella direttiva stessa.

In secondo luogo, si precisa che gli interventi sui siti in questione, in base alla lettera dell'art.6, par. 3 della direttiva, devono concernere unicamente la



gestione dei siti stessi e comunque non li devono pregiudicare. Di tal che le valutazioni in ordine ai progetti che interferiscono con essi devono avvenire "nell'ottica della conservazione del sito"

IX

Violazione degli art. 142 e 146 del D.Lgs. n. 42/04. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento dalla causa tipica.

Nell'ordinanza impugnata il Commissario assume che l'amministrazione preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici ed archeologici, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, ha espresso parere negativo per quanto riguarda il Polo impiantistico di Paternò con nota prot. n. 12034 del 17.12.2004 in quanto l'area è limitrofa al Torrente Cannizzola, ricadente in una fascia di 150 metri da un torrente e quindi in area sottoposta a tutela ex art. 142 D.lvo n. 42/04.

Il Commissario invece deroga sic et simpliciter senza indicare puntualmente quali siano gli interventi per evitare di distruggere e di introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici del bene oggetto di protezione e questo in violazione del citato art. 142 (cfr. T.A.R. Molise, 16/07/1998, n.254 che afferma "ai sensi del punto 4.2.2, lettera a) della delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984 istituito ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 15 per l'assolvimento delle funzioni di competenza statale in materia di rifiuti previste dall'art. 4 d.P.R. cit., una discarica controllata per lo smaltimento di rifiuti deve essere ubicata a distanza di sicurezza, in relazione alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito, sia dai punti di approvvigionamento di acque



destinate ad uso potabile sia di alveo di laghi, fiumi e torrenti risultando comunque vietata, ai sensi dell'art. 1 L. 8 agosto 1985 n. 431, la localizzazione dell'impianto nella fascia dei 150 metri dall'alveo di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche).

X

Violazione dell'art. 9 D. Lvo 36/2003.

Eccesso di potere per inadeguata, insufficiente, erronea rappresentazione della realtà.

Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 L. 241/90.


Il D. Lvo 36/2003 all'art. 9 e all'allegato 1.p.2.1 vieta espressamente la realizzazione di impianti per rifiuti pericolosi e non in aree esondabili, instabili ed alluvionabili e in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii e le migrazioni dell'alveo fluviale, potrebbero compromettere l'integrità degli impianti e delle opere connesse.

Nei casi sopra menzionati – dispone il D. Lvo citato – deve essere presa come riferimento la portata di piena attesa con un periodo di ritorno pari a 200 anni.

Orbene, l'area su cui insiste l'impianto autorizzato ricade sotto il vincolo idrogeologico ed è soggetta e rilevanti rischi idrogeologici.

Il rischio più evidente riguarda la ridottissima distanza dall'alveo del Fiume Simeto.

Da ciò deriva che l'area dell'impianto è a rischio esondazione in occasione di intense precipitazioni e, quindi, a rischio di fenomeni alluvionali più volte





accaduti in passato (1927, 1933, 1951, 1972-73, 1992) e sempre più probabili in futuro, date le mutazioni climatiche in atto.

La sussistenza di tale rischio rende la scelta del sito non solo illegittima ma, addirittura, irresponsabile.

Che la zona sia a rischio esondazioni è, peraltro, riconosciuto anche dalla Commissione per la valutazione di impatto ambientale e dalla stessa Società proponente come si legge nello stesso parere di valutazione di impatto ambientale, ove è testualmente affermato: "la zona vista la vicinanza con il fiume Simeto è soggetta a esondazioni visto che le portate di massima piena calcolate sono superiori a quelle incanalabili così come dichiarato dal proponente (ved. studio geologico - tecnico).

E' presente una pericolosità geologica legata ad eventi sismici amplificata dalle caratteristiche geomeccaniche scadenti dei terreni affioranti così come dichiarato dal proponente (ved. studio geologico - tecnico)".

Nonostante tale riconoscimento, però, la Commissione ha espresso ugualmente parere favorevole sia pure con la prescrizione che "nella redazione del progetto esecutivo dovranno essere predisposte le misure ingegneristiche e gestionali di salvaguardia nei confronti del pericolo di esondazioni e ruscellamento sottoposte all'approvazione della autorità territorialmente competenti in materia di difesa idraulica".

Il parere di valutazione sia pure con la prescrizione sopra riportata è illegittimo (come pure per illegittimità derivata il provvedimento impugnato di approvazione del progetto definitivo) per la genericità delle misure prescritte, lasciate sostanzialmente all'arbitrio della Società proponente e sottratte a ogni riscontro e verifica sul piano della valutazione di impatto






ambientale e della valutazione di incidenza e per la violazione dell'art. 9 D. Lvo. 36/2003, che vieta espressamente la realizzazione di discariche e di impianti di trattamento dei rifiuti in zona esondabile.

Né tali prescrizioni vengono riportate nel provvedimento di approvazione del progetto, il quale sorvola inspiegabilmente su un punto decisivo e determinante della valutazione di impatto ambientale.

XI

Eccesso di potere per manifesta illogicità e irrazionalità e difetto di istruttoria.

Le prescrizioni previste nell'impugnato provvedimento sono tante e di tale portata, alcune anche di carattere ostativo (progetti incompleti, obbligo di effettuare campagne di monitoraggio ante operam della durata di 12 mesi, richieste di modifiche d'impianti, di nuovi e più approfonditi studi sugli effetti sanitari, di migliore valutazione degli impatti e dei consumi di risorse, dei rischi idrogeologici) che appare singolare che sia stato rilasciato un giudizio positivo di compatibilità ambientale. Ciò non può che, quanto meno, dimostrare che l'istruttoria del procedimento si è limitata a prendere atto delle criticità del "sistema Messina - Catania", senza prevedere alcuna logica soluzioni delle stesse.



XII

Violazione dell'art. 174 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, paragrafo 2 e della Risoluzione del Parlamento Europeo adottata il 14.12.2000 sul principio di precauzione. gli Studi di Impatto Ambientale ed i pareri espressi dalla Commissione VIA.




Gli atti impugnati difettano delle considerazioni sugli effetti sanitari che caratterizzano il sistema scelto. Non vi è una puntuale analisi degli studi epidemiologici sull'incidenza delle emissioni degli inceneritori sull'insorgenza di sarcomi dei tessuti molli e di linfomi non-hodgkin nelle popolazioni che vivono nelle zone limitrofe agli stessi, in relazione alle caratteristiche tecniche degli impianti previsti. L'impresa non ha fornito indicazioni e spiegazioni di avere adottato tutte le misure adeguate di protezione dell'ambiente e della salute, ivi compreso il ricorso alla migliore tecnologia disponibile (BAT), come previsto in alcune norme comunitarie e il cui rispetto è previsto da una nota alla direttiva 2000/76/CE che deve essere tenuta in considerazione quando si rilasciano autorizzazioni a nuovi impianti. (Cfr. Tar Lombardia, sez. I, sentenza n. 8511; Cass. pen., sez. III, 08/02/1999, n.494; Trib. I Grado Comunità Europee, 26/11/2002; Cons. Stato, sez. VI, 05/12/2002, n.6657; Trib. I Grado Comunità Europee, 28/01/2003, n.147;

XIII

Violazione dell'avviso pubblico per la stipula delle convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata pubblicato in GURS n. 32 del 9 agosto 2002 punto J.J della documentazione di ammissibilità.

L'avviso pubblico, con il quale il Commissario invitava gli operatori industriali a presentare le proposte e sulla base del quale sono poi state scelte le società e stipulate le convenzioni, prevedeva al punto J.J. della "Documentazione di ammissibilità" l'obbligo di produrre – pena l'esclusione – "Titoli attestanti la proprietà ovvero la giuridica disponibilità degli impianti



dei siti idonei allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione, almeno per tutta la durata della convenzione". L'impugnato provvedimento commissariale di autorizzazione degli impianti e delle opere non indica se la società possieda i titoli di proprietà o quanto meno abbia la disponibilità dell'area come prescritto dall'avviso citato.

DOMANDA CAUTELARE

Rilevata la sussistenza del fumus boni iuris, derivante, per l'ordinanza impugnata da una gravissima disapplicazione delle norme procedurali e delle norme ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche citate, in aree sottoposte a tutela e gravemente lesive del diritto alla salute.

Tenuto conto che l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato costituisce, ove occorre variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e determinerebbe ex se un danno grave ed irreparabile per l'associazione ricorrente, nonché, conseguenze irrimediabili all'ambiente tutelato e alla salute delle popolazioni interessate, si chiede che venga disposta la sospensione del provvedimento.

Per i motivi suesposti, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio, si chiede che

VOGLIA L'ONOREVOLE TRIBUNALE

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa annullare il provvedimento impugnato e quelli ad esso preliminari, connessi e consequenziali, previa sospensiva.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Con salvezza di ogni altro diritto.


Avv.ti Nicola Giudice, Giuseppe Cicero e Salvatore Asero Milazzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488, dichiarano che il giudizio è esente in quanto la parte ricorrente è associazione ambientalista.

Avv. Nicola Giudice

Avv. Giuseppe Cicero
Giuseppe Cicero

Avv. Salvatore Asero Milazzo

Salvatore Asero Milazzo



Relazione di notificazione.

Istante come in atti Io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Catania ho notificato l'atto che precede:

- 1) ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE- COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE NELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente della Regione Siciliana pro-tempore, dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Catania via Vecchia Ognina 149, ivi consegnandone copia a mani

MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
I RICEVERE LE NOTIFICAZIONI SIG. *Filippo Gioielli*

6-6-07
32

105
ANTONINO COSTA
UFFICIALE CAUSARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

AVVISO DI RICEVIMENTO

Mod 23 L - Cod. W8501E - Ed. 01/05 - L3

76080154432-8

(Vedi avvertenze per gli uffici)

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE- COMMISSARIO
DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E LA TUTELA DELLE
ACQUE NELLA REGIONE SICILIANA in persona del Presidente della
Regione Siciliana pro-tempore, nella sede in Palermo Via Catania, 2, a mezzo
servizio postale: *Rec. Te A.R. N°* 76080154432-8

del 7-6-05

113
PROSPERO SACCOONE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SICIL POWER S.P.A.", in persona del legale rappresentante pro-
tempore, con sede legale in ad Adrano (Ct) zona industriale, S.S. 121, Km
9,2, ivi spedendone copia a mezzo del servizio postale:

Rec. Te A.R. N° 76080154433-9

del 7-6-05

117
PROSPERO SACCOONE
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

Sicil Power

AVVISO DI RICEVIMENTO
Mod 23 L - Cod. W8501E - Ed. 01/05 - L3

76080154433-9

(Vedi avvertenze per gli uffici)